

CONTRATTO D'OPERA

Tra

L'Agenzia Liguria Lavoro, Ente strumentale della Regione Liguria

via Fieschi 11G – 16121 Genova

P.IVA 03863590109, c.f. 95058950106

rappresentata dal Direttore Generale, Ing. M. G. Terrile, appresso denominato “committente”;

e

Duilio Benzi, nato a XXXXXXXXXX, il XXXXXX

residente in XXXXXXXXXXXXX

P.IVA XXXXXXXX

appresso denominato “professionista”;

PREMESSO CHE:

che la sottoscrizione del presente atto è stata autorizzata dal Decreto del Direttore Generale n. 38 del 23/03/2010, prot. 822/10, per l'importo lordo onnicomprensivo di **euro 40.000,00 (IVA inclusa)** (codice attività 090258001 - DGR 258/09);

SI CONVIENE

ART.1 Oggetto del contratto

A decorrere dall'**1/04/2010 fino al 31/12/2010** il professionista, soggetto avente maturata esperienza di carattere pluriennale nel settore dell'accreditamento delle strutture formative e della programmazione informatica, svolgerà un incarico avente per oggetto, da un lato continuare ad occuparsi delle procedure informatizzate relative ai diversi processi istruttori ed all'aggiornamento software di gestione del sistema di accreditamento; lo stesso si occuperà, altresì, della programmazione dell'attività, del coordinamento e del monitoraggio delle attività relative ai diversi processi istruttori dell'elaborazione dei report periodici, e, dall'altro lato, sviluppare quanto iniziato in forza del programma biennale previsto dalla DGR 258/09. Tale incarico è autorizzato in conseguenza dell'avvenuta copertura finanziaria da parte di Regione Liguria per le attività già iniziate dal professionista (LIFS002-09).

Il professionista non divulgherà a terzi i dati e i risultati elaborati nonché le informazioni acquisite nel corso di svolgimento del rapporto.

ART. 2 Modalità di esecuzione

Per espressa e consapevole volontà delle parti, il presente contratto deve intendersi ad ogni effetto di natura autonoma e libero professionale; pertanto il professionista svolgerà la sua prestazione senza alcun vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa, fatte salve eventuali direttive necessitate da esigenze di orario e/o logistico-organizzative dovute alla particolare attività svolta da codesta Agenzia.

ART. 3 Durata del contratto

L'incarico avrà inizio il **1/04/2010** e terminerà il **31/12/2010**.

Si sottolinea che tale periodo è comprensivo del tempo necessario alla partecipazione delle riunioni, alla accurata realizzazione del compito assegnato e alla produzione e consegna di un rapporto conclusivo delle attività.

ART. 4 Compenso della prestazione

Il committente si impegna a corrispondere al professionista l'importo complessivo di **Euro 40.000,00 al lordo di ogni imposizione fiscale (IVA compresa)**, a seguito di presentazione di regolare fattura che dovrà riportare i seguenti dati:

- autorizzazione alla sottoscrizione: Decreto del Direttore Generale n. 38 del 23/03/2010
- Riga di budget:

ATTIVITA'									NATURA							DESTINAZIONE			
0	9	0	2	5	8	0	0	1	2	2	0	0	2	0	0	1	U	O	1

La fattura dovrà essere accompagnata dalla presentazione di una **relazione sull'andamento dell'attività svolta**.

L'importo innanzi concordato è comprensivo di tutto quanto spettante per l'incarico in oggetto; pertanto il professionista non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua risoluzione per ogni e/o qualsivoglia causa o motivo connesso alla presente.

Per i servizi e le attività che il funzionario responsabile di U.O. ritenesse utili per l'adempimento dell'incarico (AUDIT) in via analogica si utilizzeranno i medesimi criteri e le tariffe di rimborso vigenti per il personale dell'Agenzia.

ART 5 Esigibilità del compenso

Il pagamento diverrà esigibile e sarà effettuato entro sessanta giorni dalla erogazione da parte della Regione Liguria dei relativi fondi, previo ricevimento della fattura da parte del professionista.

Considerata la natura del Contratto e l'operatività specifica che esso comporta, il contraente si impegna a comunicare preventivamente ogni incarico che dovesse essere assunto nei confronti di Enti di formazione professionale operanti sul territorio della Regione Liguria.

L'Agenzia prenderà atto della comunicazione. La mancata comunicazione può essere clausola di risoluzione del contratto medesimo.

ART. 6 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito dal presente contratto dovrà farsi riferimento alla disciplina di cui agli art. 2222 e segg. c.c., nonché alla vigente normativa fiscale e previdenziale.

Genova, li

**Il Professionista
Duilio Benzi**

**Il Direttore Generale
Ing. M. G. Terrile**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il professionista espressamente accetta quanto disposto dall'art. 5.

**Il Professionista
Duilio Benzi**